

Docente  
Michele Vianello

WORKSHOP  
#ADUMBRIA2019

#3

# PIANO TRIENNALE ICT NELLA PA

## ATTUAZIONE NEGLI ENTI TERRITORIALI

### RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE NEGLI ENTI E AGENDA DIGITALE DELL'UMBRIA



[www.michelevianello.net](http://www.michelevianello.net)  
[@michelevianello](https://twitter.com/michelevianello)

1

# ARTICOLO 17 CAD

MANAGER PER LA TRANSIZIONE  
DIGITALE

DIFENSORE CIVICO DIGITALE

1. ... ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità  
1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 e' dotato di adeguate **competenze tecnologiche**, di **informatica giuridica** e **manageriali** e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalita' digitale, direttamente all'organo di vertice politico.

1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui e' preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà', autonomia e imparzialità'.

I poteri trasversali del Manager per la transizione al digitale:

v. circolare 3 ottobre 2018 Ministro Bongiorno

- a) il potere del RTD di costituire tavoli di coordinamento con gli altri dirigenti dell'amministrazione e/o referenti nominati da questi ultimi;
- b) il potere del RTD di costituire gruppi tematici per singole attività e/o adempimenti (ad esempio: pagamenti informatici, piena implementazione di SPID, gestione documentale, apertura e pubblicazione dei dati, accessibilità, sicurezza, ecc.);
- c) il potere del RTD di proporre l'adozione di circolari e atti di indirizzo sulle materie di propria competenza (ad esempio, in materia di approvvigionamento di beni e servizi ICT);
- d) l'adozione dei più opportuni strumenti di raccordo e consultazione del RTD con le altre figure coinvolte nel processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione (responsabili per la gestione, responsabile per la conservazione documentale, responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, responsabile per la protezione dei dati personali);
- e) la competenza del RTD in materia di predisposizione del Piano triennale per l'informatica della singola amministrazione, nelle forme e secondo le modalità definite dall'Agenzia per l'Italia digitale;
- f) la predisposizione di una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ufficio da trasmettere al vertice politico o amministrativo che ha nominato il RTD.



CORTE DEI CONTI

**Stato di attuazione del Piano Triennale per l'informatica nella PA**  
**Corte dei conti - Sezione delle autonomie**  
**Indagine conoscitiva ai fini del referto al Parlamento**  
**Benvenuto nel Questionario per la valutazione dello stato di attuazione del**  
**Piano Triennale per l'informatica nella PA**

ATTENZIONE: IL QUESTIONARIO NON  
HA VALORE STATISTICO BENSÌ  
RICOGNITIVO

A CHE PUNTO SIAMO  
PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI  
MISURARE, VALUTARE RETRIBUIRE



# Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019 – 2021

# AREE DI INTERVENTO

Come nasce il piano triennale

Piano triennale 2017-2019

Piano triennale 2019-2021

Data center e cloud

Confronto tra linee d'azione

1

Connettività

Confronto tra linee d'azione

2

Modello di interoperabilità

Confronto tra linee d'azione

3

Dati della PA

Confronto tra linee d'azione

4

Piattaforme

Confronto tra linee d'azione

5

Ecosistemi

Confronto tra linee d'azione

6

Sicurezza informatica

Confronto tra linee d'azione

7

Strumenti per la generazione e la diffusione dei servizi digitali

Confronto tra linee d'azione

8

Modelli e strumenti per l'innovazione

Confronto tra linee d'azione

9

Governare la trasformazione digitale

Confronto tra linee d'azione

10

Rilevazione della spesa ICT

11

PIATTAFORME DI  
INTEROPERABILITÀ  
ANPR  
SPID  
PAGO PA

DISMISSIONE  
DATA CENTER

DEMATERIALIZZAZIONE  
DEL CICLO  
DOCUMENTALE

## COME PROCEDERE DARSI UN METODO

**FORMAZIONE**  
(presa di coscienza)

**MAPPARE LE COMPETENZE  
E LE ATTITUDINI**  
(non solo informatiche)

**DA DOVE PARTIAMO**  
(i limiti ... esame di verità???)

**Organizzativi**  
**Informatici**  
**Culturali** } chiusura  
apertura

**DARSI UN PIANO TRIENNALE**  
(risorse, azioni, formazione)

**TIPOLOGIA DEL PIANO**  
(piano di azioni trasversali)

**CODIFICARE I RAPPORTI CON  
IL PEG E IL PTCPT**

**PESARE, VALUTARE, RETRIBUIRE**

## LA06 - Dismissione dei data center di Gruppo B

**Tempi** in corso

**Attori** AGID, Team per la trasformazione digitale, PA

**Descrizione** Le infrastrutture fisiche delle PA appartenenti al Gruppo B provvedono alla migrazione al Cloud della PA secondo quanto previsto dal Programma nazionale di abilitazione al Cloud della PA. Le PA comunicano ad AGID il numero dei data center dismessi. AGID e Team per la trasformazione digitale elaborano i rapporti sullo stato di avanzamento dei data center dismessi.

AGID assicura il controllo e monitoraggio delle azioni realizzate dalle PA pubblicando un report annuale.

**Risultati** Le PA del Gruppo B che dismettono i propri data center ne danno comunicazione ad AGID (giugno 2020, a seguire con frequenza semestrale);

AGID e il Team per la trasformazione digitale pubblicano il Primo Rapporto annuale sullo stato di dismissione dei data center di Gruppo B (dicembre 2020).

**Aree di intervento** Nel breve periodo, impatto sulle PA appartenenti al Gruppo B e imprese ICT. Nel lungo periodo impatto sui professionisti ICT.

## Cloud Marketplace

Il Cloud Marketplace di AgID è la piattaforma che espone i servizi e le infrastrutture qualificate da AgID secondo quanto disposto dalle Circolari AgID n. 2 e n.3 del 9 aprile 2018. All'interno del Cloud Marketplace è possibile visualizzare la scheda tecnica di ogni servizio che mette in evidenza le caratteristiche tecniche, il modello di costo e i livelli di servizio dichiarati dal fornitore in sede di qualificazione.

### **Importante**

A decorrere dal 1 aprile 2019, le Amministrazioni Pubbliche potranno acquisire esclusivamente servizi IaaS, PaaS e SaaS qualificati da AgID e pubblicati nel Cloud Marketplace.

Il precedente termine del 31 dicembre 2018 è stato prorogato con determina del Direttore Generale AgID n. 408 del 19 dicembre 2018.

Elenco dei CSP qualificati

[https://cloud.italia.it/marketplace/supplier/market/index\\_csp.html](https://cloud.italia.it/marketplace/supplier/market/index_csp.html)

<https://cloud.italia.it/it/latest/>

## **LA17 - Completamento del popolamento di ANPR (entro 31 dicembre 2019)**

**Tempi** in corso

**Attori** Ministero dell'Interno, Sogei, Comuni

**Descrizione** Completamento del popolamento di ANPR con i dati delle anagrafi comunali (APR) e delle anagrafi della popolazione residente all'estero (AIRE).

**Risultati** I 7.954 Comuni italiani popolano ANPR effettuando la migrazione delle APR e AIRE locali (data di rilascio: in fase di riprogrammazione)

**Aree di intervento** Nel breve periodo sulle PA e sui cittadini.

## **LA18 - Sperimentazione dell'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile in ANPR**

**Tempi** da gennaio 2019

**Attori** Ministero dell'Interno, Sogei, Comuni

**Descrizione** Attraverso la sperimentazione su un campione significativo di Comuni italiani si provvederà alla realizzazione di prototipi di registri di stato civile, valutando le possibili semplificazioni derivanti dalla digitalizzazione e centralizzazione degli stessi.

**Risultati** Sperimentazione dell'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile (dicembre 2019)

**Aree di intervento** Nel breve periodo, impatto sulle PA coinvolte. Nel medio-lungo periodo, impatto sui cittadini.

Categoria	Piattaforma	Modello di implementazione*	Stato**
Process service	Public e-procurement	multiple instances	<i>implementation</i>
	NoiPA	single instance	<i>evolution</i>
	SGPA - Sistema di Gestione Procedimenti Amministrativi nazionali	single instance	<i>design</i>
Task service	pagoPA	single instance	<i>available</i>
	SPID	single instance	<i>available</i>
	CIE	single instance	<i>available</i>
	Poli di conservazione	multiple instances	<i>implementation</i>
Data service	ANPR	single instance	<i>available</i>
	Siope e Siope+	single instance	<i>evolution</i>

## LA48 - Progetto di dematerializzazione documenti della PA

**Tempi** in corso

**Attori** AGID, PA

**Descrizione** Promuovere la piena digitalizzazione dell'attività amministrativa attraverso la progressiva dematerializzazione degli archivi correnti. Supportare le amministrazioni nell'individuazione di soluzioni e modelli organizzativi orientati alla completa digitalizzazione dei processi. Le amministrazioni comunicano ad AGID l'avvio e la conclusione del processo di dematerializzazione avviato all'interno di ciascuna Area Organizzativa Omogenea (AOO). AGID pubblica il primo report a fine 2021.

**Risultati** Dematerializzazione degli archivi correnti delle pubbliche amministrazioni centrali: il 40% delle PA hanno concluso progetti di dematerializzazione degli archivi correnti e quindi risolto contratti di locazione degli spazi di stoccaggio degli archivi cartacei. (dicembre 2021).

**Aree di intervento** Nel medio periodo, impatto sulle PA.

## LA66 - Attuazione Direttiva europea 2016/2102 sull'accessibilità dei siti web

Tempi in corso

**Attori PA**

**Descrizione** I siti web pubblicati dopo il mese di settembre 2018 dovranno essere aderenti agli adempimenti previsti dalla Direttiva europea recepita col D.Lgs. 106/2018.

**Risultati** Le PA pubblicano sul loro sito istituzionale la dichiarazione di accessibilità, entro il 23 settembre 2019.

Entrata in piena applicazione per i siti web pubblicati dopo il 23 settembre 2018, a decorrere dal 23 settembre 2019.

Entrata in piena applicazione per i siti web pubblicati prima del 23 settembre 2018, a decorrere dal 23 settembre 2020.

Entrata in piena applicazione per le applicazioni mobili, a decorrere dal 23 giugno 2021.

**Aree di intervento** Nel breve periodo, impatto su PA e cittadini.



**I PILASTRI DEI DIRITTI E DEI DOVERI "DIGITALI"**  
**ART. 3, 3 bis, 6 quater, 41 Codice Amministrazione**  
**Digitale**

Chiunque ha il diritto di usare in modo accessibile ed efficace le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione del procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute;

Identità digitale e Domicilio digitale 01. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), tramite la propria identità digitale.

E' istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis.

Il fascicolo informatico è inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990 e dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, nonché l'immediata conoscibilità anche attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis, sempre per via telematica, dello stato di avanzamento del procedimento, del nominativo e del recapito elettronico del responsabile del procedimento.

## Art. 64 - Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni

2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini ed imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia Digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini ed imprese (SPID).

2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 01.

v. <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/spid/percorso-attuazione>

2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater può avvenire anche con la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.

3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, e' stabilita' la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente le identità' digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.

## **Art. 64 - Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni**

2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini ed imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia Digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini ed imprese (SPID).

2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 01.

v. <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/spid/percorso-attuazione>

2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater può avvenire anche con la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.

3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, e' stabilita' la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente le identità digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.

## **Art. 5 - Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche**

COMMA 1 I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso i sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micropagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. (PAGO P.A.)

**ATTENZIONE AI SENSI DEL COMMA 2 DEVE CONSENTIRE  
L'AUTENTICAZIONE UTILIZZANDO SPID**

**OBBLIGATORIA DAL 1.1.2019 V. ART. 65 CAD**

**ATTENZIONE ENTRO 31 DICEMBRE 2019**



I RAPPORTI CON  
LE IMPRESE E I  
PROFESSIONISTI ISCRITTI  
AD INI PEC

## **Art. 5-bis**

1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.

## **ART. 6 BIS INDICE INI-PEC**

2. ....Gli indirizzi PEC inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

DPCM 22 luglio 2011

Art. 1 comma 1

"A decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze  
,  
dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti,  
anche a  
fini statistici, tra le **imprese** e le amministrazioni pubbliche  
e  
avvengono **esclusivamente** in via telematica."

OBBLIGO DI NOTIFICA VIA PEC AI  
PROFESSIONISTI E ALLE IMPRESE  
DELLE INFRAZIONI DEL CODICE DELLA  
STRADA

GAZZETTA UFFICIALE 16 GENNAIO 2018

DECRETO 18 DICEMBRE 2017

## Art. 6 - Utilizzo del domicilio digitale

1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater,

o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies.

**Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente.**

Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.

LA FINE DEL  
MESSO  
NOTIFICATORE



## Art. 6 - Utilizzo del domicilio digitale

1-quater.

I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, **notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni am-ministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni** di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario.

**La conformita' della copia informatica del documento notificato all'originale e' attestata dal responsabile del procedimento in conformita' a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis.**

## ART. 6 QUATER

1. E' istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle **persone fisiche e degli altri enti di diritto privato** non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio gia' deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis.

**ANCHE IL CITTADINO  
HA IL DIRITTO AD UN  
DOMICILIO DIGITALE**



## **Art. 12 comma 2**

"Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio tra le diverse amministrazioni."

## **Art. 47. Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni.**

1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il documento può essere, altresì, reso disponibile previa comunicazione delle modalità di accesso telematico allo stesso.

1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.

## Art. 20 - Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici

1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile **quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato, previa identificazione informatica del suo autore,** attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

## **Art. 22 - Copie informatiche di documenti analogici**

1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del Codice civile se sono formati ai sensi dell'**articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.**

**1-bis.** La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico e' prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.

4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1 bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.

## **Art. 23 bis – Duplicati e copie informatiche di documenti informatici**

1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.

## **Art. 40 - Formazione di documenti informatici**

1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente Codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71.

### **Art. 40 bis – Protocollo informatico**

Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che provengono da o sono inviate a domicili digitali eletti ai sensi di quanto previsto all'articolo 3-bis, nonché le istanze e le dichiarazioni di cui all'articolo 65 in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.

(ART. 65 ISTANZE E DICHIARAZIONI PRESENTATE ALLE P.A. PER VIA TELEMATICA)

## Art. 41 - Procedimento e fascicolo informatico

1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64 bis.

2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.

2 bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e dagli interessati, nei limiti ed alle condizioni previste dalla disciplina vigente, attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis.

2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:

- a) dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;
- b) delle altre amministrazioni partecipanti;
- c) del responsabile del procedimento;
- d) dell'oggetto del procedimento;
- e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater;

e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo apposto con modalità idonee a consentirne l'indicizzazione e la ricerca attraverso il sistema di cui all'articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida.

2-quater. Il fascicolo informatico può contenere aree a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso è formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità, in relazione al contenuto ed alle finalità, dei singoli documenti. Il fascicolo informatico è inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990 e dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, nonché l'immediata conoscibilità anche attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis, sempre per via telematica, dello stato di avanzamento del procedimento, del nominativo e del recapito elettronico del responsabile del procedimento.

## **Art. 65 - Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica**

Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

- a) Se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20;
- b) Ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;
- c) Ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità; (att. C.I. va inserita nel fascicolo ai sensi art. 3 445/2000)
- c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale

ATT. INOSSERVANZA COMPORTA RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE E DISCIPLINARE (comma 1 ter)

**2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.**

## Art. 50 - Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni

c.1 I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la **fruizione e riutilizzo**, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai **privati**;  
2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all'**analisi dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti** di cui all'articolo 2, comma 2 ... La predetta attività si svolge secondo le modalità individuate dall'AgID con le Linee guida.

Art. 50-ter - Piattaforma Digitale Nazionale Dati

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la sperimentazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a)...

c. 2 ..... I soggetti che detengono i dati identificati nel decreto di cui al comma 4, hanno l'obbligo di riscontrare la richiesta del Commissario, rendendo disponibili i dati richiesti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo al fine di favorire la condivisione dei dati fra le pubbliche amministrazioni, di semplificare l'accesso ai dati stessi da parte dei soggetti che hanno diritto ad accedervi e di semplificare gli adempimenti e gli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese, ed è identificato l'elenco dei dati che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) .....

### **Art. 52 - Accesso telematico e riutilizzo dei dati**

**3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la formazione, la raccolta e la gestione di dati, i soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 prevedono clausole idonee a consentirne l'utilizzazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 50.**

**4. Le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale.**

## TESTO UNICO SULLA TRASPARENZA (D.Lgs. 33/2013)

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.

### Art. 6 Qualità delle informazioni

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, **l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7.**

### Art. 7 Dati aperti e riutilizzo

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e **sono riutilizzabili** ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, **senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.**

## TESTO UNICO SULLA TRASPARENZA (D.Lgs. 33/2013)

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.

### **Art. 7-bis Riutilizzo dei dati pubblicati**

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro **trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.**

### **Art. 9 Accesso alle informazioni pubblicate nei siti**

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente» .... **Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».**

**Le vostre critiche,  
i vostri suggerimenti,  
i sono benvenuti !!!!  
Cercatemi, un caffè con  
voi lo bevo ben  
volentieri**

.....

**sono facilmente  
rintracciabile sul  
web!!!!**



**Follow me  
@michelevianello  
michelevianello.net  
mivianello@gmail.com**